

LODO ARBITRALE R.L. n. 1 del 2019 depositato il 29 aprile 2019

R.G.A. n. 1 del 2018, Costanza Costruzioni S.r.l. c/ Italgas Società Italiana per il Gas p.a.- Snam rete Gas S.p.A.

Presidente Prof.ssa Avv. Maugeri; Arbitri Avv. Scalise, Prof. Avv. Zaccheo

Per Costanza Costruzioni S.r.l.: Avv. Virgone

Per Italgas Società Italiana per il Gas p.a.- Snam rete Gas S.p.A.: Avv. Emanuele, Avv. Gesualdi

Validità della clausola compromissoria e formazione del giudicato.

Art. 209, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Qualora la parte che abbia presentato l'eccezione di nullità della clausola arbitrale, per difetto della necessaria autorizzazione motivata dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 241, comma 1, del previgente codice appalti e dell'art. 209, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, dinanzi al giudice ordinario, che la respinga poiché dal contenuto della clausola contrattuale si evince la chiara espressione della volontà delle parti di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale con arbitrato rituale, non appelli la relativa decisione, si ha la formazione del giudicato vincolante. Da ciò consegue che l'operatività e, dunque, l'efficacia della clausola, parimenti dichiarata dal giudice ordinario, non possano più essere messe in discussione davanti al Collegio arbitrale.

(Nella specie il Collegio ha ritenuto che le parti, sottoscrivendo la clausola compromissoria per arbitrato "secondo diritto" hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria, e che sulla operatività ed efficacia di tale clausola, in carenza di appello da parte resistente nei confronti della decisione del giudice ordinario che l'ha accertata, si sia formato il giudicato)